

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente, premesso di aver tempestivamente notificato il presente ricorso alle controparti in data 18/10/2021 (cadente di lunedì) e di impugnare la sentenza pubblicata il 16/4/2021 sul solo capo inerente all'accoglimento dell'appello incidentale di [OMISSIS], non avendo interesse ad impugnare il capo relativo alla cartella [OMISSIS] di cui era stata ritenuta valida la notifica perché su di essa aveva proceduto con definizione agevolata, ha impugnato la sentenza di appello per i seguenti motivi:

- con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., l'error in procedendo in cui è incorsa la Corte d'appello di Messina nel non aver dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo di [OMISSIS] con il quale l'ente ha travalicato i limiti soggettivi previsti ex artt. 436 co.3,

343 co.2, 334 e 327 c.p.c. con conseguente passaggio in

giudicato ex art. 2909 c.c. della sentenza di primo grado nella

parte in cui aveva dichiarato la illegittimità della comunicazione

preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente a 6 avvisi di

addebito per l'importo complessivo di Euro 184.077,21. Nelle

note di trattazione scritta depositate per l'udienza della Corte d'appello dell'8/4/21 la [OMISSIS] s.a.s. aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale di [OMISSIS] per travalicamento dei limiti soggettivi dell'appello incidentale

tardivo, come ribadito da pronunce della Corte di cassazione

(all'uopo, richiama Cass. ord. n. 7353/2021), non essendo sorto

l'interesse di [OMISSIS] alla proposizione dell'appello incidentale per

effetto dell'impugnazione principale, in adesione a questo;

invero, nella memoria difensiva contenente l'appello incidentale

l'[OMISSIS] aveva affermato di costituirsi “aderendo alle difese

spiegate da Riscossione con riguardo alla riforma della sentenza

intesa a dichiarare la legittimità della notifica della cartelle

XXX e proponendo, altresì, appello incidentale

nei confronti del medesimo capo della sentenza di primo grado”,

nel quale era stata dichiarata la illegittimità della comunicazione

preventiva di iscrizione ipotecaria anche in relazione ai 6 avvisi

di addebito; quindi si trattava di un interesse autonomo e l'[OMISSIS]

poteva impugnare la sentenza del tribunale pubblicata il

19/3/2019, entro il 19/9/2019, ex art. 327 c.p.c., quindi sul

capo ad esso relativo si era maturato il passaggio in giudicato.

Non si trattava di un interesse sorto a seguito di impugnazione

principale; all'uopo, nelle memorie illustrative depositate in

prossimità dell'udienza camerale la ricorrente ha richiamato la recente pronuncia di questa Corte, ord. n.17727/2025).

- con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.4

c.p.c., l'error in procedendo frutto di errata applicazione degli

artt. 436 comma 3, seconda parte, e 155 commi 4 e 5 c.p.c. per

mancato rilievo di tardività dell'appello incidentale depositato e

notificato sabato 9/1/2021 giorno successivo al termine ultimo

di venerdì 8/1/2021, primo termine a ritroso non festivo,

rispetto alla data di udienza del 19/1/2021 con conseguente

passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c. della sentenza del

Tribunale di Messina dichiarativa della illegittimità della

comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa ai 6

avvisi di addebito. Rileva la parte ricorrente che se la scadenza

dei dieci giorni prima dell'udienza fosse prorogata al lunedì

successivo si comprimerebbe il diritto di difesa di controparte,

ed al riguardo richiama pronunce di legittimità rese con ord. n.

21335/2017, e n. 26900/2020 (su un'ipotesi di scadenza del

termine nel giorno del sabato, prorogato non al lunedì

successivo, ma a ritroso nel giorno precedente del venerdì).

-con il terzo motivo, deduce in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4

c.p.c., l'error in procedendo frutto di errata applicazione degli

artt. 615 c.p.c. e 617 co.2 c.p.c., nell'avere la Corte d'appello di

Messina, in accoglimento dell'appello incidentale di [OMISSIS],

ritenuto inammissibile per tardività la doglianza del ricorso

originario della società con la quale era stata contestata la

nullità derivata della comunicazione preventiva di ipoteca per

omessa notificazione dei prodromici avvisi di addebito, in quanto

proposta oltre il termine di venti giorni dopo l'invio dell'atto

cautelare.

2. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.

3. Preliminarmente, il presente ricorso per cassazione non è

tardivo poiché il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ove in scadenza, come nel caso in esame, nella giornata del sabato (16 aprile 2021), è prorogato di diritto ai sensi dell'art. 155 co. 4 c.p.c., al primo giorno seguente non festivo (lunedì 18 aprile 2021).

4. La tematica del computo dei termini processuali in scadenza nei giorni festivi e del sabato va affrontata anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, inerente alla eccepita tardività dell'appello incidentale di [OMISSIS], notificato il 9/1/2021, rispetto alla prima udienza di trattazione in appello, fissata per la data del 19/1/2021. La censura riportata nel secondo motivo di ricorso ha infatti priorità logica rispetto al primo motivo, poiché attiene alla decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale, se notificato alla controparte (appellante principale) in un termine inferiore a dieci giorni prima dell'udienza. Trattasi

di un termine acceleratorio, di natura perentoria poiché assistito dalla sanzione della decadenza in caso di sua inosservanza.

4.1 - Questa Corte ha affrontato il tema della applicazione della disciplina dei termini in scadenza nei giorni festivi anche ai termini che si computano a ritroso, affermando che, in tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto -di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico- non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a

quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto (cfr. Cass. sent. n. 8496/2023). Tanto è a dirsi anche con riguardo al compimento di atti telematici (come le notifiche) per i quali la certezza della data di ricezione è di immediato riscontro per il mittente, sotto il profilo della necessità di non sfavorire colui che deve compiere l'atto, a salvaguardia del giorno successivo a quello del sabato che implicherebbe la necessità di svolgere attività lavorativa nel successivo giorno festivo o nel giorno feriale ancora successivo in tal modo riducendo il termine effettivo che l'ordinamento metta a disposizione per garantire il compimento di un atto. Con ord. n. 23634/2025 è stato osservato che “la scadenza del termine a ritroso (anche se non libero) in un giorno festivo o di sabato è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c., il

quale concerne sia il caso in cui il termine deve calcolarsi per

8

un'attività che deve essere compiuta entro una certa data o un

certo evento sia quello che deve essere osservato per un'attività

che l'ordinamento prescrive doversi compiere prima di una data

futura, assunta come dies a quo, come accade, in particolare,

nel caso del termine con scadenza al sabato, rispetto al quale il

legislatore - prorogando il termine - ha voluto favorire chi deve

compiere l'atto e ciò perché il sabato non deve considerarsi, dal

punto di vista di chi deve osservare il termine, giornata

lavorativa”; con la precisazione che “in tema di processo civile

telematico, il principio secondo cui il termine con scadenza al

sabato è prorogato al giorno antecedente trova la sua

giustificazione nella garanzia della fruizione, per la controparte,

dello stesso trattamento di chi deve compiere l'atto, non

deponendo in senso contrario la circostanza che, nel regime del processo civile telematico, ove il deposito avvenga all'ultimo momento, la proroga si rivelerebbe irrilevante, in ragione del fatto che controparte medesima non è tenuta a "lavorare" di sabato per accertare il deposito ai sensi dell'art. 155, ult. co., c.p.c., e che non si tratta di un termine libero, con conseguente irrilevanza del perfezionamento dell'atto da compiersi entro il dies ad quem (compreso) sotto il profilo del lasso temporale funzionale alla conoscibilità dell'atto”.

4.2 - In un caso analogo a quello in esame, di scadenza nel giorno del sabato del termine per la costituzione dell'appellato al fine di proporre appello incidentale, si richiama ord. n. 26900/2020: “trova applicazione il principio secondo cui il comma 4 dell'art. 155 c.p.c, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo ed il

successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art.

2, comma 1, lett. f), della L. n. 263 del 2005 e diretto a

prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella

9

giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si

computano "a ritroso" ovvero contraddistinti dall'assegnazione

di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere

compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro,

deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di

termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem"

dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente

rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza

n. 21335 del 14/09/2017 - Rv. 645702 - 01)".

4.3 - Ciò posto, il decimo giorno antecedente alla prima udienza

del 19 gennaio 2021, corrispondente al 9/1/2021, cadente di

sabato, non può essere considerato giorno utile di scadenza, ma
va prorogato, a ritroso, al venerdì 8 gennaio 2021. La
costituzione dell'appellato con memoria difensiva contenente
appello incidentale notificato il 9/1/2021 era dunque tardiva, e,
contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale
che in sentenza aveva affermato di "dissentire da quanto
evidenziato in note scritte della società circa la violazione dei
termini di cui all'art. 436 c.p.c.", andava dichiarata la decadenza
di cui al terzo comma dell'art. 436 c.p.c.; la Corte, nel ritenere
che il dies a quo avrebbe dovuto intendersi prorogato in avanti,
fino al lunedì 11 gennaio 2011 reputando infondata l'eccezione
di tardività dell'appello incidentale di [OMISSIS]; non ha osservato i
suddetti principi, e la sentenza sul punto va cassata.

5. La verifica della maturata decadenza dal proporre appello
incidentale a notificarsi alla controparte fino a dieci giorni prima

dell'udienza fissata per la discussione, a cui si collega la tardività

10

della stessa costituzione in giudizio dell'appellato istituto, rende

non più rilevante affrontare il tema sottoposto con la prima censura, inerente sia al carattere adesivo dell'appello incidentale al principale, sia alla sussistenza di un interesse autonomo o meno di [OMISSIS] ad impugnare la pronuncia che,

indipendentemente dall'oggetto dell'appello principale proposto

dal concessionario di riscossione per la valutazione di legittimità

della notifica di una cartella di pagamento, regola un assetto di

interessi appartenente ad [OMISSIS] sotto il profilo non solo

economico delle pretese riportate negli avvisi di addebito

annullati in primo grado, ma anche della modalità e tempi della

loro notifica, non affidata al concessionario di riscossione.

6. Egualmente resta assorbito l'altro aspetto del primo motivo

di ricorso, afferente al passaggio in giudicato della pronuncia in

primo grado di illegittimità della comunicazione preventiva della

iscrizione ipotecaria con riferimento ai sei avvisi di addebito: la caducazione dell'appello incidentale di [OMISSIS] inerente all'eccezione di tardività dell'opposizione della società ricorrente avente ad oggetto l'omessa notifica degli avvisi di addebito

quale vizio formale suscettibile di impugnazione nel termine

breve di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., comporta la

formazione di un giudicato interno sulla esplicita pronuncia di primo grado relativa alla dichiarata illegittimità della

comunicazione preventiva in relazione ai predetti sei avvisi di

addebito (nel ricorso per cassazione è riportato il brano della

sentenza di primo grado in cui si afferma che “quanto alle

restanti cartelle e avvisi di addebito, né il concessionario né

[OMISSIS] hanno fornito prova della loro rituale notifica”). Resta

superata sia la questione della natura meramente formale del

vizio di omessa notifica ove ad esso non si accompagna la

questione della idoneità dell'atto notificato ad interrompere la

11

prescrizione (argomentata in sentenza di appello), sia la

questione di legittimità della notifica degli avvisi di addebito

(che la Corte d'appello aveva ritenuto a sua volta assorbita

nell'accoglimento del motivo di appello incidentale proposto da

[OMISSIS]), non essendosi l'istituto costituito nel presente giudizio e

non essendovi stata in grado di appello idonea resistenza alla

dichiarata illegittimità degli avvisi di addebito stante la

scrutinata decadenza ex 436 c.p.c.

7. Resta assorbito anche il terzo motivo. In caso di qualificazione

come opposizione ad atti esecutivi la sentenza di primo grado

sarebbe stata inappellabile con inammissibilità di appello

principale e incidentale sulla questione dei vizi formali; laddove

si intendesse qualificabile l'opposizione alla comunicazione

preventiva di iscrizione ipotecaria come azione di accertamento

negativo del credito resterebbero confermate, per decadenza

dell'appello incidentale di [OMISSIS] (di cui al secondo motivo del

ricorso in esame), la dichiarata illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca nella parte relativa agli avvisi di addebito di [OMISSIS] e, per preclusione derivante dalla tardività della memoria difensiva in appello, la mancanza di prova della notifica degli avvisi di addebito.

8. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in relazione alle statuizioni conseguenti all'appello incidentale di [OMISSIS], che non poteva essere proposto perché ritenuto tardivo ex art. 436 co. 3 c.p.c., oggetto del presente ricorso per cassazione. Ed in presenza di inammissibilità dell'appello incidentale, la cassazione senza rinvio, attuando la fase rescindente e non quella rescissoria, determina in parte qua il

8. Seguono le statuizioni sulle spese processuali con riferimento anche al grado di appello, liquidate come da dispositivo in ragione del valore di lite. Seguono anche le statuizioni sul contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza in riferimento al motivo accolto, limitatamente alle statuizioni conseguenti all'appello incidentale proposto da [OMISSIS].

Condanna [OMISSIS] al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente liquidate in € 7.750,00 per il grado di appello, ed in € 5.000,00 per la presente fase di giudizio.

Dichiara la insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a

norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,

ove dovuto.

Roma, 25 febbraio 2026.

La Presidente

Lucia Esposito